

**COMUNE di ARITZO**

Provincia di Nuoro

**UFFICIO DEL SINDACO**

Prot. n. del 20/05/2019

Ordinanza n. 27 del 20/05/2019

**Comune di Aritzo**  
**Data 20/05/2019**  
**N. Prot. 0002877 / 2019**  
**Cat. 03 Cl. 05 Fasc.**

Al Sig. Pili Gianpiero  
Via Corso Umberto N° 42  
08032 Desulo (NU)

ASL N. 3 di Nuoro  
Distretto di Sorgono  
Servizio Veterinario Sanità Animale  
[pierpaolo.pisano@atssardegna.it](mailto:pierpaolo.pisano@atssardegna.it)

Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti  
[anna.favale@atssardegna.it](mailto:anna.favale@atssardegna.it)

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
st. Aritzo  
[cfva.sfaritzo@regione.sardegna.it](mailto:cfva.sfaritzo@regione.sardegna.it)

Ufficio Polizia Locale Sede

Responsabile Ufficio Tecnico Sede

**OGGETTO:** Distruzione di n° 2 carcassE di suino Località "Caddalgiolu" Ditta Pili Gianpiero

**IL SINDACO**

**VISTA** la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL di Nuoro, Distretto di Sorgono, Prot. n° 1489464 del 20/05/2019, acquisita agli atti al prot n° 2874 del 20.05.2019 dalla quale risulta che in località "Caddalgiolu" agro di questo comune sono state rinvenute le carcasse di n° 02 capi suini nell'allevamento del Sig. Pili Gianpiero nato ad Aritzo il 01/11/1960 e ivi residente in Via Corso Umberto I° n° 42 identificato con la marca auricolare IT001NU038 – IT034NU058 deceduti per presunta polmonite;

**CONSIDERATO** che le carcasse di animali non ruminanti, morti non a seguito di macellazione a fini di consumo ad uso umano, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro della eradicazione di una malattia epizootica, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 1069/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, sono ritenute materiale di categoria 2, pertanto destinate esclusivamente alla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti riconosciuti, e possono essere distrutte, in maniera alternativa (includendo sotterramento profondo o combustione sul posto), solo qualora gli animali morti si trovino in "zone isolate" così intese ai sensi del Reg. CE 1069/2009;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;

**VISTA** la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;  
VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;  
VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;  
VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;  
VISTO il Regolamento (UE) n . 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;  
VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;  
VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;  
VISTO il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;  
VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;  
VISTO il il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.  
VISTO L'art. 50 comma 5 del Testo Unico sulle autonomie Locale n° 267/2000  
CONSIDERATO, pertanto, necessario smaltire la carcasse in oggetto con il metodo dell'interramento profondo;  
RITENUTO di dover provvedere in merito;

### ORDINA

La distruzione della carcassa di cui all'oggetto, mediante abbruciamento o interramento profondo secondo le prescrizioni tecniche impartite dal servizio veterinario, in modo di evitare ogni rischio di diffusione di eventuali virus pestosi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente ordinanza

Dispone che copia della presente sia notificata ai soggetti in indirizzo per il compimento degli adempimenti di competenza.

### AVVERTE

Che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge

Aritzo li 20/05/2019



Il Sindaco  
( Gualtiero Mameli )